



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DOTT. ALBERTO BARGERÒ - SEZ. I CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa avente ad oggetto: risarcimento danni

VERTENTE TRA

_____ nato a _____ il giorno _____
residente a _____ via _____ rappresentato e difeso
dall'avv. Simone Ortelli ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio
sito in Como, via Garibaldi n. 30, come da procura in calce all'atto di
citazione; (PEC: simone.ortelli@como.pecavvocati.it)

Codice Fiscale: _____

PARTE ATTRICE

CONTRO

_____ corrente in _____
_____ in persona del legale rappresentante
pro tempore

PARTE CONVENUTA - CONTUMACE

Conclusioni per gli attori:

Come in atti ed a verbale

Conclusioni per la parte convenuta:

Nessuna

SENTENZA

N. 243

ANNO 2023

RUOLO GENERALE

N. 46515/122

REPERTORIO

N. _____

DEPOSITATA IL

13-01-2023

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato parte attrice ha avanzato richiesta di condanna della società convenuta

al pagamento della somma di €.250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. CE 261/2004, a seguito della cancellazione del volo aereo con prenotazione elettronica di del giorno 07/07/2022 in partenza da Catania e diretto a Milano-Malpensa delle ore 19:20 con arrivo a Milano Malpensa previsto per le ore 21:15, sul quale doveva imbarcarsi quale passeggero il sig.

Deduce parte attrice che la cancellazione è risultata del tutto priva di giustificazioni ed è stata comunicata solo alle 21:30 circa, senza che fosse disposta idonea precedente informativa e corrisposta alcuna somma a titolo di compensazione pecuniaria od effettuata offerta di riprotezione su altro volo.

L'attore si è visto costretto ad acquistare altro biglietto aereo per €. 44,54 (doc.2) con diversa compagnia aerea dovendo essere a Milano non oltre la sera stessa del giorno 07/07/2022.

Per tale motivo, l'attore dopo idonea contestazione in data 22/07/2022 (doc.3), ha richiesto a mezzo del proprio difensore, la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Reg. CE 261/2004, pari ad €.250,00 (doc. 4).

Risultato vano ogni tentativo di bonario componimento della controversia è stato promosso il presente giudizio.

La causa è stata trattenuta a sentenza a seguito della prima udienza del giorno 10/11/2022 sulle conclusioni come sopra formulate dal procuratore




di parte attrice, previa declaratoria di contumacia della parte convenuta.



Come è noto la Giurisprudenza prevalente sul punto (*ex multis* Cass. Civ. Sez. III n. 24547/2018) richiede unicamente che *“il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE.261 del 2004”.*

Nel caso presente parte attrice ha fornito prova dell'esistenza del contratto di trasporto come richiesto (cfr. doc. 1 di parte attrice) ed ha allegato la cancellazione del volo n. [redacted] del giorno 07/07/2022 in partenza da Catania e diretto a Milano-Malpensa delle ore 19:20 con arrivo a Milano Malpensa previsto per le ore 21:15, sul quale doveva imbarcarsi quale passeggero il sig. [redacted] (doc.1), circostanza che la convenuta, rimasta contumace, non ha mai smentito e che pertanto sulla base del principio enunciato dal Supremo Collegio in tema di ripartizione dell'onere della prova in casi analoghi deve considerarsi provata.

Deve quindi ritenersi provato che la Compagnia Aerea [redacted] non si sia attenuta alle disposizioni del Regolamento Comunitario 261/2004 (Carta dei diritti dei Passeggeri) in

materia di ritardo dei voli e conseguenti risarcimenti ai passeggeri sulle tratte inferiori a 1.500 Km in caso di ritardi superiori alle 3 ore rispetto all'orario di partenza originariamente previsto ovvero, come nel caso di specie, se vi è stata cancellazione del volo.

Considerato pertanto che in caso di cancellazione del volo ai sensi degli artt. 5 e 7 i passeggeri possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Regolamento Comunitario 261/2004 attualmente previsto in €. 250,00 per ciascun passeggero, per le tratte inferiori ai 1.500 km. alla luce di quanto precede, di quanto emerso in corso di causa, dei documenti prodotti e del comportamento della convenuta, che è rimasta contumace e non ha sollevato alcuna contestazione su quanto dedotto dalla difesa attorea, potrà senz'altro essere accolta la richiesta avanzata in proposito da parte attrice e conseguentemente la convenuta  in persona del suo legale rappresentante è condannata ai sensi dell'art. 7 Regolamento Comunitario 261/2004 al pagamento della somma di €.250,00 in favore dell'attore sig.  a causa della cancellazione del volo n.  del giorno 07/07/2022 in partenza da Catania e diretto a Milano-Malpensa delle ore 19:20, con gli interessi legali dal 22/07/2022 al saldo effettivo.

Le spese di lite infine, seguono la soccombenza e la convenuta società , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dovrà rifondere le spese di causa in favore dell'attore sig.  Queste, si liquidano secondo equità in assenza di nota spese, avuto riguardo per il valore della



controversia e per l'attività effettivamente svolta con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento ex D.M. 147/2022 per quanto attiene i compensi professionali, in complessivi €. 362,70=, di cui, €.278,00 per compensi professionali, €. 43,00 per spese ed €.41,70 per spese generali (15% sui compensi professionali ex D.M. 55/2014 T.F.) oltre IVA e CPA, come per legge.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Milano, respinta ogni altra e diversa domanda e definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accerta e dichiara che non ha adempiuto al contratto di trasporto aereo relativo al volo n. del giorno 07/07/2022 in partenza da Catania e diretto a Milano-Malpensa delle ore 19:20 a seguito di cancellazione del medesimo senza le dovute previe comunicazioni ex Reg. CE 261/2004;
- 2) condanna la convenuta in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore dell'attore sig della somma di €.250,00 a titolo di compensazione ex art. 7 regolamento 261/2004, con gli interessi legali dal 22/07/2022 al saldo effettivo;
- 3) condanna la convenuta in persona del legale rappresentante *pro tempore* al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, sig., liquidate secondo equità, come


precisato in motivazione, in complessivi €. 362,70=, di cui, €.278,00 per compensi professionali, €. 43,00 per spese ed €41,70 per spese generali (15% sui compensi professionali ex D.M. 55/2014 T.F.) oltre IVA e CPA, come per legge..

Così deciso in Milano, il giorno 15/11/2022

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

Avv. ALBERTO BARGERÒ



IL CANCELLIERE
(Grazianna DE DONNO)

